

COMUNE DI TRIESTE

C.F. e N.P.IVA 00210240321

Area Affari Generali ed Istituzionali

Rep./Racc. n

Ufficio Contratti

PROT. N.

OGGETTO: Concessione terreno comunale corrispondente alla (a
frazione della) p.c.n. del c.c. di

CONCESSIONARIO:

Codice Fiscale:

L'anno Duemila - il giorno

in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso che con determinazione dirigenziale a firma del

..... n.

dd. è stato deciso di dare in concessione al sig./a

la superficie di mq. circa del terreno corrispondente alla

(o frazione della) p.c.n. del c.c. di

alle condizioni di seguito indicate;

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da

..... domiciliato/a agli effetti del presente atto presso il

Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il/la quale interviene e

stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi

e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.L.vo 18.8.2000 n.

267 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto

e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

e il/la signor _____ nato/a a _____ il _____
 residente in _____
 in seguito più brevemente indicato anche come “concessionario”;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) - Il Comune di Trieste concede al sig./a

che accetta, la superficie di mq. _____ circa del terreno
 comunale corrispondente alla (o frazione della) p.c.n.

del c.c. di _____ (P.T. _____)

e contornata in colore _____ nella planimetria allegata sub “A” al
 presente atto.

Il terreno viene concesso per essere adibito esclusivamente a

ART. 2) - La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del
 presente contratto per una durata complessiva di anni ed è
 eventualmente rinnovabile, con espresso provvedimento, su richiesta del
 concessionario che deve pervenire al Comune almeno sei mesi prima
 della scadenza contrattuale.

Il presente contratto di concessione non rientra nella fattispecie
 disciplinata dalla Legge 03.05.1982 n. 203 (“Patti Agrari”).

ART. 3) - Il canone annuo di concessione stabilito in Euro viene
 corrisposto dal concessionario entro la data di scadenza riportata nella
 richiesta di pagamento inviata dall’Amministrazione comunale.

In caso di mancato pagamento del canone decorsi 30 (trenta) giorni dalla
 scadenza prevista, il contratto s’intende risolto di diritto.

Il canone viene aggiornato annualmente a decorrere dal mese
 successivo alla decorrenza contrattuale nella misura del 100% della

variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, senza obbligo di comunicazione scritta da parte del Comune.

I pagamenti dei canoni di concessione e di qualsiasi altra somma da parte del concessionario sono sempre effettuati senza pregiudizio alcuno alle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del concessionario.

I pagamenti stessi s'intendono sempre effettuati a copertura delle mensilità più arretrate.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario, le quote di canone già versate vengono incamerate a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo del concessionario stesso a rifondere gli eventuali maggiori danni.

Eventuali pretese del concessionario non possono venir compensate con canoni di concessione ma devono essere fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.

ART. 4) - Il concessionario dichiara che l'immobile è adatto all'uso previsto dal contratto ed esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero provenire a persone od a cose per effetto dell'uso e della destinazione data all'immobile concessogli.

ART. 5) - Il concessionario si obbliga a far buon uso dell'immobile concessogli ed a restituirlo entro il termine assegnato dall'Amministrazione. Il terreno deve essere restituito libero da persone anche interposte e cose, nello stato in cui venne consegnato, tenuto conto del naturale deperimento e salvo quanto stabilito al successivo art.

7.

Egli deve provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria del terreno oggetto della presente concessione. Nell'ambito della manutenzione ordinaria rientra l'attività di rimozione di fogliame e la potatura annuale della vegetazione arborea ed arbustiva. Il concessionario è tenuto a comunicare al concedente gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sul terreno. In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere all'uopo necessarie, vi provvede il Comune con il diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto disposto dal successivo art. 9.

ART. 6) - Senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, al concessionario è fatto divieto:

- di variare in tutto od in parte la destinazione dell'immobile prevista al comma del precedente art. 1;
- di subconcederlo o di darlo, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo in godimento a terzi;
- di apportare modificazioni, innovazioni od addizioni all'immobile.

ART. 7) - In deroga a quanto disposto dagli artt. 1592 e 1593 del C.C., tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocumento dell'immobile concesso, eventualmente apportati dal concessionario anche con l'autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di quest'ultimo, senza costituire per il concessionario alcun diritto a compensi od a rimborsi.

Resta, comunque, ferma la facoltà per il Comune di pretendere,

senza obbligo di corrispondere indennizzi, che l'immobile, prima della sua restituzione, venga rimesso allo stato pristino; qualora il concessionario non vi provveda a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere vengono eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso.

Il valore dei miglioramenti o delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa grave del concessionario.

ART. 8) - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla legge, il concessionario ha versato al Comune, in deposito cauzionale una somma pari al 25% (venticinque) per cento del canone annuo come risulta dalla quietanza della Tesoreria n.

A eventuale richiesta del Comune il deposito cauzionale dovrà venir integrato dal concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa, in proporzione alle variazioni del canone comunque intervenute.

La suddetta somma non può mai venir computata dal concessionario in conto dei canoni o di altri importi dovuti al Comune; essa viene restituita al termine della concessione se tutti gli obblighi predetti risultino regolarmente adempiuti.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste, con l'adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso il

concessionario è obbligato ad integrare od a ricostituire il deposito cauzionale entro 15 (quindici) giorni da quello della comunicazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

ART. 9) - Il Comune può risolvere il presente contratto, in qualsiasi momento - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. - anche per una sola infrazione ad una qualsiasi delle clausole di cui ai precedenti artt. I/II comma - 3, 5, 6 e 8/II e IV comma.

ART. 10) - Il Comune, per patto espresso, può recedere dal contratto con preavviso di tre mesi e senza obbligo di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere qualora abbia necessità di disporre dell'immobile per i propri scopi, o - in genere - per motivi di pubblico interesse.

Il concessionario può, per giustificati motivi, recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della data dalla quale chiede la cessazione del rapporto.

Il Comune si riserva di richiedere al concessionario il versamento di eventuali canoni non corrisposti e/o imposte dovute per la risoluzione del contratto di cui al comma II del presente articolo.

Nei casi previsti ai precedenti commi il contratto viene risolto con una determinazione dirigenziale, con la quale si procede anche allo svincolo

del deposito cauzionale che sarà restituito al concessionario.

ART. 11) - Il concessionario, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio in

e dichiara che ha il proprio domicilio fiscale in

ART. 12) - Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre e completamente a carico del concessionario.

ART. 13) - Per ogni controversia su diritti comunque derivanti dal presente contratto è convenzionalmente riconosciuta la competenza del Foro di Trieste, salvo per ogni altra controversia la competenza degli organi amministrativi e giurisdizionali speciali.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro

Fatto in unico originale/doppio originale (di cui uno per l'Ufficio del Registro) con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Il concessionario, per accettazione espressa di tutte le clausole e condizioni della presente concessione.